


## Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta



*La Vice Presidente dell'Unione Regionale*

Torino, 16 febbraio 2023

**Gentile Presidente f.f.**

**Tribunale per i Minorenni di Torino**

**Dott.ssa Muriel Ferrari**

Prot. n- 318/23

Egregia Presidente,

la presente a nome dell'Unione Regionale dei dieci Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte della Valle d'Aosta e a seguito della comunicazione del 14 febbraio 2023 avente ad oggetto la repentina sospensione del protocollo d'intesa in vigore dal 06/07/2018 – nuove modalità di deposito atti.

Il solo Consiglio torinese è stato messo al corrente dalle Consigliere Confente e Bertoli circa i temi trattati durante l'interlocuzione (sospensione dell'applicazione del protocollo d'intesa e riduzione degli orari di apertura delle Cancellerie) avutasi tra Voi in data 10 febbraio u.s., su Vostro invito.

Ci attendevamo una prima proposta che avremmo veicolato al Distretto, composto da 10 Consigli dell'Ordine.

Infatti, nel corso della detta interlocuzione è stata data disponibilità a valutare possibili alternative, ma non neghiamo di apprendere con stupore che la predetta interlocuzione ha avuto come risultato una decisione che non può che essere letta come repentina, unilaterale e foriera di notevoli difficoltà nell'adempimento di fondamentali compiti difensivi da parte di tutti i colleghi del Distretto.

Facciamo peraltro presente come tale provvedimento verrà percepito (e non a torto) come perentorio dagli altri Ordini del Distretto che nulla sapevano sino ad oggi e con cui non vi è stata da parte nostra la possibilità di avere un confronto, seppure le Consigliere abbiano riferito che vi sarebbe stata la necessità di estendere l'interlocuzione prima alla Commissione Famiglia Distrettuale e poi all'Unione Regionale che sono organismi che hanno una precisa funzione rappresentativa di tutti i consigli del Distretto.

E sono proprio i colleghi del Distretto a subire il maggior pregiudizio, perché costretti a recarsi di persona per il deposito del ricorso e delle memorie con scadenze molto ravvicinate.

Comprendiamo bene come la pesante riduzione di organico amministrativo – che pure soffrono altri tribunali distrettuali come quello di sorveglianza che ha una scopertura del 35% che tuttavia non ha pregiudicato così fortemente l'apertura delle cancellerie tutelando diritti di rango paritario rispetto a quelli sottesi alla giustizia minorile - possa aver determinato una maggiore difficoltà per le Cancellerie di portare avanti gli incumbenti legati all'inoltro via PEC degli atti, dei documenti così come delle richieste copie a cui segue l'invio di esse al richiedente, ma non possiamo non portare alla Sua attenzione come questa repentina decisione possa creare non pochi disagi ai Colleghi che ormai da tempo hanno organizzato il loro lavoro secondo modalità incompatibili con il ritorno al cartaceo e ciò soprattutto per gli Avvocati che sono fuori Circondario.

Ciò detto, ritenendo che in questo difficile momento legato alla "rivoluzione" del processo si debbano trovare dei compromessi che tengano conto delle esigenze di Tutti, le predette Consigliere riportavano al Consiglio che durante il Vostro incontro si sarebbe manifestata la disponibilità a mantenere quantomeno le attuali modalità di richiesta e di invio copie e che su tale punto era comunque stato assicurato dal Suo Ufficio che nulla sarebbe cambiato, quantomeno per la richiesta e l'invio delle relazioni dei Servizi incaricati (esse sono già depositate nei fascicoli in formato elettronico e dunque, l'invio tramite PEC non pare gravare le Cancellerie, ma semmai sarebbe uno sgravio, non dovendo gestire l'utenza giornaliera che, in difetto, dovrebbe ricorrere alle cancellerie), riservandosi una riflessione su un pari trattamento anche sull'intero contenuto dei fascicoli.

Pertanto, non può che richiedersi vivamente un ripensamento su tale punto, mantenendo inalterato l'uso della PEC, sia per le richieste che per l'inoltro di copie di verbali di causa, relazioni dei Servizi incaricati, contenuto del fascicolo del P.M., nonché rispetto alla possibilità di inviare via PEC gli atti come previsto dal Protocollo d'intesa unilateralmente sospeso.

Al limite, ci pare che un buon compromesso potrebbe essere quello di prevedere il deposito cartaceo dell'atto introduttivo (che peraltro, principalmente, promana dal P.M.) mentre tutti gli altri atti successivi potrebbero essere depositati a mezzo pec con contestuale invio da parte del depositante anche all'indirizzo pec delle altre parti.

In tal modo si consentirebbe a tutte le parti costituite di avere immediata e piena conoscenza delle difese svolte dalle controparti con l'effetto di non gravare da un lato sulle cancellerie – che non avrebbero il compito di reinoltare gli atti depositati – e dall'altro evitando di costringere i difensori - e soprattutto coloro che appartengono a Fori diversi da quello Torinese - a recarsi presso la Cancelleria aggravandone ulteriormente il lavoro ed evitando altresì di incidere sui costi da sostenersi.

Con il protocollo, infatti, è previsto l'inoltro alle cancellerie e, contestualmente, alle altre parti costituite, con l'effetto di non comprimere i termini a difesa e di rendere inutile l'accesso fisico alle cancellerie con le difficoltà che necessariamente ne deriverebbero specie in epoca di carenza di personale.

Nel caso di ripristino del Protocollo d'intesa con il conseguente venir meno della necessità di recarsi fisicamente presso le Cancellerie, potremmo concordare una riduzione di orario di apertura delle stesse, mentre nel caso in cui l'applicazione del Protocollo d'Intesa dovesse rimanere sospesa, non sarebbe invece in alcun modo accettabile alcuna riduzione d'orario, posto che quella risulterebbe l'unica modalità di deposito di atti e di richieste di copia; la conseguenza sarà ineluttabilmente che dovranno confluire presso le Cancellerie tutti i Collegi del Distretto che ne hanno necessità, percorrendo dunque anche centinaia di chilometri, e non possono dunque soffrire una tale limitazione di apertura dell'ufficio pubblico.

Al riguardo, peraltro, non possiamo non rammentare come la L.1196/1969 art. 162 preveda che l'orario di apertura delle cancellerie non possa essere inferiore alle cinque ore giornaliere. Ci conforta in tale convincimento la recente ordinanza pronunciata dal TAR il 12/02/22 che alleghiamo per conoscenza.


Ciò premesso e per le ragioni sopra esposte con la presente chiediamo:

- 1- l'immediato ripristino del Protocollo di Intesa in vigore dal 06/07/2018 consentendo dunque il deposito via PEC degli atti in corso di causa successivi a quelli introduttivi, delle istanze e richieste di copia, ricevendo con analoga modalità le copie richieste;
- 2- il ripristino dell'orario di apertura delle Cancellerie dalle ore 8.30 alle ore 13.30 sino a quando non sarà cessata la sospensione del Protocollo di Intesa sopra citato.

In attesa, porgiamo un cordiale saluto.


All.c.s.

La Vice Presidente dell'Unione Regionale del Piemonte e della Valle di Aosta

(Avv. Simona Grabbi) 

Publicato il 12/02/2022

N.00303 2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00116/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2022, proposto da

Ordine Avvocati di Asti, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Giustizia, Tribunale di Asti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell'Arsenale, 21;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- a) dell'ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Asti del 7.12.2021 n. 92/2021, con il quale è stato disposto che la sola cancelleria “contenzioso civile - separazione e divorzi” del Tribunale di Asti è aperta al pubblico per ricezione in presenza e di chiamate telefoniche tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
- b) della nota del Presidente del Tribunale di Asti del 27.12.2021 prot. n. 3068;
- c) di tutti gli atti antecedenti, preordinati, preparatori, presupposti e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Tribunale di Asti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare fondato, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 162 della legge n. 1196 del 1960;

Richiamato il recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza, secondo il quale: "(...) Stante l'inequivoco tenore letterale della predetta norma, ai Capi degli Uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell'osservanza del limite della durata dell'orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art. 162. Quella testè riportata è una norma tassativa che, se da un lato rimette alla discrezionalità del Dirigente il potere di articolare l'orario in questione nel senso di poter variamente fissare l'ora di inizio dell'apertura al pubblico, dall'altro lato vieta di ridurre la durata oraria in cui le cancellerie e segreterie devono essere aperte al pubblico (non meno di cinque ore nei giorni feriali). In altri termini, la previsione legislativa in rassegna ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale, a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie

presenti sull'intero territorio italiano" (Cons. Stato, sez. IV, n. 798 del 2014);  
Ritenuto che l'interesse azionato dall'Ordine ricorrente può trovare tutela soltanto attraverso la sollecita trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, decimo comma, cod. proc. amm.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF, Estensore

Flavia Risso, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Savio Picone**

**IL SEGRETARIO**